






150 13 MAR. 2007 *ly*

- la morfologia caratterizzata da elevata pendenza; è necessario eseguire in quest'area e a monte della stessa, la bonifica superficiale dagli elementi staccati o posti in equilibrio limite e il successivo rimboschimento delle aree stesse;
- nelle aree di affioramento di litologie ad elevata permeabilità (tutti i rilievi carbonatici), ed in particolar modo a monte delle sorgenti note è assolutamente vietato lo smaltimento di reflui nel terreno anche se depurati; in particolar modo in quelle aree con evidenti segni di carsismo superficiale, presenza di inghiottitoi, doline e altre forme micro e macrocarsiche;
  - nelle aree a monte delle sorgenti note devono essere rispettate le indicazioni contenute nell'art. 21 del D.L.vo 152/99;
  - devono essere rispettate tutte le indicazioni riportate nella relazione geologica e vegetazionale (a firma dell'agronomo P. Raimondi) allegata al progetto;
  - ogni singolo intervento deve tenere in considerazione l'assetto geomorfologico del sito e deve essere preceduto anche in fase progettuale da indagini geologiche e geognostiche atte a definire la stratigrafia del sito, le caratteristiche idrogeologiche e la profondità della falda, le caratteristiche geomeccaniche dei terreni e la capacità portante degli stessi, la stabilità dei pendii, la risposta sismica dei terreni di fondazione, la presenza di variazioni laterali nella distribuzione dei materiali di base;
  - ogni intervento dovrà essere preceduto da verifiche dirette sulla eventuale presenza di cavità sotterranee artificiali e naturali;
  - gli sbancamenti e i movimenti terra dovranno essere ridotti al necessario evitando ricarichi non protetti e di alto spessore prevedendo altresì l'asportazione preventiva dei terreni vegetali nei tratti sottoposti sia a sbancamento che a ricarica e che dovranno essere successivamente reimpiegati per la naturalizzazione dell'intervento;
  - dovranno essere necessariamente rispettate le linee di deflusso superficiale delle acque, prevedendo la riattivazione delle stesse in caso di intercettazione nel corso dei lavori ed evitando ogni intervento di tombamento e/o riduzione dell'alveo, così come dovranno essere opportunamente drenate e regolamentate eventuali venute d'acqua messe a giorno dai lavori;
  - le aree siano dotate di idonei sistemi di smaltimento delle acque opportunamente dimensionati secondo le superfici impermeabili da realizzare e le condizioni pluviometriche del luogo ed opportunamente collegate con i sistemi idraulici presenti al fine di evitare ogni fenomeno di erosione e/o alluvionamento;
  - le fondazioni delle opere d'arte dovranno interessare terreni integri e non alterati e dovranno poggiare su un unico tipo di terreno evitando i contatti e le variazioni laterali di terreni aventi comportamento geomeccanico e sismico differenziato;
  - siano messe a dimora nuove alberature in numero non inferiore a quelle eventualmente abbattute durante i lavori;
  - ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari regionali dell'Ass.to LL.PP. emesse in tema di aree sismiche n°3317 del 29/10/80 e n°769 del 23/11/82;

Inoltre il parere per l'area destinata a servizi e attrezzature pubbliche (F1) presso il centro abitato di Pisterzo è al momento sospeso a causa della mancanza di una zonizzazione geologica, di un progetto specifico, della probabile immissione dei reflui depurati in un corpo idrico superficiale di fatto inesistente, della presenza di un corpo idrico sotterraneo di importanza regionale.

La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.





150 13 MAR. 2007 *lu*

**Vista** la nota n. 600 del 16.01.2007 con la quale il Comune di Prossedi (Lt) ha attestato che le aree, classificate nel PRG come zone agricole (Fondo Valle), site in località:

- "I LAGHI" – tav. 47 sud CTR 40110 Priverno – dissesti idraulici;
- "SANT'ANGELO" – tav. 38 sud CTR 401070 Maenza – dissesti idraulici;
- "PANTANO" – tav. 39 sud CTR 401080 Giuliano di Roma – dissesti idraulici;
- "PRATONE" – tav. 48 sud CTR 401120 Pisterzo – dissesti idraulici

sono comprese all'interno del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – P.A.I. dell'Autorità di Bacino Regionale, quindi soggette alle limitazioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del Piano stesso;

**Vista** la nota n. 39731/07 del 6.03.2007 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B6 Urbanistica e Beni Ambientali Sud ha preso atto di quanto dichiarato con la citata nota comunale n. 600/2007;

**Vista** la nota n. 176311/D3/3D del 20.12.2006 con la quale il dipartimento economico ed Occupazionale – Direzione Regionale Agricoltura – Area 06 – Usi Civici e Diritti Collettivi ha espresso parere favorevole *alla proposta di Piano regolatore Generale del Comune di Prossedi (LT), a condizione che sia integrato l'articolo 35 "Aree Demaniali e Private Gravate da Usi Civici e Diritti Collettivi" delle Norme tecniche di Attuazione con le seguenti norme:*

*"Qualora, ai fini di un ordinato sviluppo urbanistico del Comune, vengano interessati terreni appartenenti al demanio civico, gestiti direttamente dal Comune, con previsioni di opere pubbliche, si dovranno attivare le procedure autorizzative di cui all'art. 12 della Legge n°1766 del 16.06.1927".*

*"Qualora, sempre ai fini di un ordinato sviluppo edificatorio, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale, riguardi terreni di demanio collettivo, non edificato, sia esso gestito direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, esse potranno essere oggetto di Concessione Edilizia, a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui all'art. 8 della Legge regionale n°6 del 27/01/2005".*

*"Per i terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 6/2005".*

*"Non possono essere comunque alienati i terreni di proprietà collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale"*

*"Per i terreni, invece, di natura privata gravati da diritti civici, le norme contenute nel presente piano, si applicano ad avvenuta liquidazione degli usi civici in conformità delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n°1766 del 16.06.1927, ovvero art. 4 della Legge regionale n°6 del 27/01/2005".*

*"Gli strumenti urbanistici attuativi delle proposte contenute nel P.R.G., che dovessero interessare dei fondi sui quali sono state attivate procedure di legittimazione o di liquidazione dell'uso per renderli edificabili, dovranno essere interessati dalle prescrizioni contenute nel P.T.P. di competenza".*

*Inoltre, per i terreni di demanio collettivo, siano essi gestiti direttamente dal Comune o in possesso di occupatori, la previsione di destinazione ad uso edificatorio di natura residenziale – Zona B – Completamento – potrà essere attuata solo a seguito della loro alienazione che dovrà avvenire nei modi e termini di cui all'articolo 8 della Legge Regionale n°6 del 27.01.2005;*

*Per i Terreni di demanio collettivo che risultano edificati, in possesso di occupatori, si applicano le stesse norme di cui all'art. 8 della citata L.R. 6/2005;*





150 13 MAR. 2007 *ll*

**Vista** la nota n. 3493 del 28.02.1998 con la quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha espresso parere di competenza favorevole;

**Vista** la nota n. 1141 del 02.03.1998 con la quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici ha espresso parere di massima favorevole, specificando che per quanto attiene gli interventi localizzati in Centro Storico, dovrà essere richiesto parere preventivo alla Soprintendenza stessa;

**Ritenuto** di condividere e fare proprio il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 53/3 del 26.02.2004 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A**;

**Ritenuto**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

### DELIBERA

Di approvare il Piano Regolatore Generale, adottato dal Comune di Prossedi (LT) con deliberazione consiliare n. 16 del 16.06.1998 secondo le motivazioni e con le modifiche e le integrazioni contenute nel parere del Comitato Regionale per il Territorio reso con il voto n. 53/3 del 26.02.2004 che costituisce parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A** ed in conformità alle prescrizioni ed alle condizioni di cui ai pareri in premessa riportati;

Le osservazioni sono decise in conformità con quanto riportato nell'allegato A.

Il progetto è vistato dal dirigente dell'Area Urbanistica e Beni Paesaggistici Sud della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - nell'Allegato A e nei seguenti elaborati adottati con delibera n. 16 del 16.06.1998:

- Relazione
- Tav. I01 Comprensori economici urbanistici
- Tav. I02 Inquadramento regionale
- Tav. I03 Stralcio PTP ambito territoriale n. 10
- Tav. I04 Stato di fatto
- Tav. P1 Zonizzazione
- Norme Tecniche di Attuazione

E nella tav. 4 di cui al parere n. 11960/71 del 15.12.1999 dell'Assessorato Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile – Settore 71 – Ufficio V *ll*

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

21 MAR. 2007





## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEG. alla DELIB. N. 150 *ley*  
DEL 13 MAR 2007

Dirigente dell'Area  
(Arch. Bernardino Conardi)

**ALLEGATO A**

Comitato Regionale per il Territorio  
Voto n. 53/3 del 26 Febbraio 2004

Oggetto : Comune di PROSEDI  
Piano Regolatore Generale  
D.C.C. n. 16 del 16 Giugno 1998

Con nota n. 403 del 11.2.2002 il Comune di Prossedi (LT) ha trasmesso per esame e parere la documentazione tecnica ed amministrativa relativa al Piano Regolatore Generale adottato con deliberazione Consiliare n. 16 del 16.6.1998.

La documentazione allegata alla nota n. 403 del 11.2.2002. è costituita da:

Deliberazione Consiliare n. 16 del 16.6.1998 di adozione del P.R.G.

Documentazione Amministrativa relativa alla pubblicazione degli atti;

Osservazioni

Deliberazione Consiliare n. 20 del 8.6.1999 di controdeduzione alle osservazioni

Documentazione Tecnica con i sottoindicati elaborati:

- Relazione
- Tav. 01 Comprensori economici urbanistici
- Tav. 02 Inquadramento regionale
- Tav. 03 Stralcio PTP ambito n. 10
- Tav. 04 Stato di fatto
- Tav. P1 Zonizzazione rapp: 1:5000
- Norme Tecniche di Attuazione
- Tav. P1 bis Zonizzazione Osservazioni





## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio*

Risulta inoltre allegato il parere rilasciato dall'Assessorato Regionale Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle risorse Ambientali - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, n. 11960/71 del 15.12.1999, rilasciato ai sensi dell'art. 13 della legge 64/74.

### PREMESSO

Il territorio del Comune di Prossedi è ubicato alla estrema propaggine Sud-Est della catena dei monti Lepini, ha una superficie di circa 3608 ha, una popolazione residente secondo i dati ISTAT alla data del 1.1.2000, di 1302 abitanti.

Il nucleo urbano di Prossedi posto a 210 mt sul livello del mare ha subito il fenomeno comune a quasi tutti i centri montani quale il progressivo spopolamento dovuto soprattutto alla ricerca di una abitazione più consona alle esigenze abitative ed a più agevoli collegamenti con il mondo lavorativo che si va sempre più sviluppando nella valle dell'Amaseno.

Le previsioni del progetto del Piano Regolatore Generale interessano in particolare sia il territorio del nucleo principale che quello di una frazione (Pisterzo) che di fatto costituisce un altro nucleo di pari caratteristiche anche se di dimensioni inferiori.

Le nuove volumetrie destinate alla residenza, previste per il nucleo principale di Prossedi ammontano a circa 56.500 mc corrispondenti a 565 nuovi abitanti mentre per la frazione di Pisterzo la previsione è di 13000 mc pari a 130 abitanti. Complessivamente la previsione decennale è pari a circa il 53% della totale popolazione residente sul territorio comunale.

Il progetto prevede inoltre delle ampie aree destinate ad attività produttive poste lungo la SS 156. Importante arteria di collegamento tra la provincia pontina e quella del frusinate.

Il parere emesso in data 15.12.1999 dall'Assessorato Regionale Utilizzo Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali, esclude dalla possibilità edificatoria, sia per il rischio di caduta massi che per la morfologia del terreno caratterizzata da elevata pendenza, aree con destinazione residenziale limitrofe al centro storico ed una consistente area destinata ad insediamenti produttivi.



## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*  
*Comitato Regionale per il Territorio*

Tutto il territorio comunale rientra nel Piano Paesistico n. 10 e non si riscontrano su di esso particolari prescrizioni di tutela.

### CONSIDERATO

Il progetto di Piano Regolatore Generale risulta predisposto in maniera sufficiente per disciplinare gli interventi sul territorio comunale di Prossedi. La cartografia di zonizzazione anche se predisposta su scala inadeguata ( 1:5.000) in rapporto al ridotto territorio da disciplinare , risulta limitata ma sufficientemente chiara.

Per quanto attiene il dimensionamento del piano si deve osservare che in fase progettuale sono state previste volumetrie residenziali eccedenti le indicazioni della legge 12/6/1975 n. 72.

Tuttavia, per effetto delle prescrizioni del parere espresso dall'Assessorato Regionale Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali del 15.12.1999, sono state operate consistenti stralci alle aree destinate a zona B e C del capoluogo ( circa mq. 50.190) non ritenendole idonee e contribuendo quindi per una sostanziale riduzione delle previsioni.

Anche la previsione di aree da destinare ad attività produttive poste lungo la SS 156 risulta formulata in maniera eccessiva (circa 68 ha) e non giustificata.

Nonostante la consistente esclusione operata sempre dall'Assessorato Regionale competente al rilascio del parere art.13 legge 64/74 ( circa 15 ha ), le aree residue ( circa 53 ha) e le loro volumetrie non trovano giustificazione con il possibile numero degli addetti a tale settore, andando inoltre ad interessare una parte consistente di territorio che viceversa può essere utilizzato, per le sue particolari caratteristiche, ad attività agricole.

Tali previsioni, tenuto conto anche delle esistenti attività produttive, devono necessariamente essere ridimensionate in maniera consistente.

A tal proposito la superficie residua del comprensorio interessato dalla riduzione operata per motivi geologici dall'Assessorato regionale con provvedimento del 15.12.1999, tenuto conto che risulta fortemente acclive e di configurazione non idonea



## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio*

ad un razionale intervento edificatorio per effetto degli stralci effettuati, viene riclassificata in zona agricola.

Deve essere necessariamente riclassificata in zona agricola, in quanto consistentemente coperta da alberi di alto fusto, anche l'area della superficie di circa ha 5,10 posta a margine della strada statale 156 in aderenza del rudere "Madonna degli Angeli".

Per effetto di tali stralci le superfici destinate ad attività produttive saranno costituite da tre aree residue poste a margine della SS. N. 156, con una superficie complessiva pari a circa ha 24,18.

Per quanto attiene l'attuale mancata certificazione regionale sulla esistenza o meno sul territorio comunale di usi civici e diritti collettivi, l'Amministrazione comunale dovrà provvedere a quanto di sua competenza prima delle controdeduzioni ai contenuti del presente provvedimento.

Si sottolinea comunque che saranno necessariamente riclassificate tutte quelle aree che risulteranno non utilizzabili al processo di urbanizzazione in quanto ancora soggette alle limitazioni derivanti dalle servitù.

Per quanto attiene alle prescrizioni e stralci effettuati con il parere dell'Assessorato Regionale all' Utilizzo Tutela e Valorizzazione del Territorio datato 15.12.1999, le stesse si intendono completamente recepite nel presente provvedimento e l'Amministrazione Comunale, in sede attuativa, dovrà ottemperare di conseguenza. Per effetto degli stralci effettuati, le aree giudicate non idonee all'edificazione riportate nel grafico allegato al parere stesso, vengono pertanto classificate agricole; l'Amministrazione comunale prima di riproporre l'area destinata a servizi ed attrezzature pubbliche in località Pisterzo dovrà presentare, come richiesto, una adeguata zonizzazione geologica.

La verifica degli standards urbanistici effettuata in sede progettuale dimostra una sufficiente dotazione di spazi destinati e da destinare a servizi ed attività collettive.

Nel progetto di Piano Regolatore Generale assume particolare importanza il testo delle Norme Tecniche di Attuazione che, seppur



## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*

*Comitato Regionale per il Territorio*

compilato in forma chiara e di facile consultazione, necessita di integrazioni e modifiche per la sua applicazione sul territorio.

E' necessario pertanto che il Testo venga emendato ed integrato secondo quanto di seguito riportato:

**Art. 23 Zona B completamento – Sottozona B1**

Dopo " L'indice fondiario è di 1,20 mc/mq " aggiungere " lotto minimo mq 500"

**Art. 24 Zona C espansione residenziale**

Il secondo capoverso da "In fase ..... a Popolare" va eliminato

Alla fine dell'art. 24 vanno aggiunte le seguenti dizioni:

" lotto minimo mq 1000"

Altezza mt. 7,50

If = 0.70 mc/mq

**Art. 25 Zona D – Zona D1 Attività produttive e commerciali**

Dopo la dizione " La zona D destinata ad attività produttive e commerciali" aggiungere "viene attuata individuando fasi d'intervento successive alla predisposizione di un Piano d'area esteso all'intera zona, all'interno del quale, si individueranno interventi di almeno 5,00 Ha., da attuarsi mediante Piani attuativi."

Dopo la dizione "lotto minimo mq. 2000" e prima di "Distacchi dai confini", sostituire i dati con la seguente dizione "Altezza massima ml 7,50 , Indice fondiario = 2,50 mc/mq; indice territoriale = 2,00 mc/mq; con una superficie utile massima di 0,60 mq/mq in ogni lotto."

**Art. 26 Zona E Agricola**

L'intero testo dell'art 26 deve essere riproposto, modificato ed integrato secondo i contenuti della legge regionale n. 38 del 22.12.1999 così come modificata dalla legge regionale n. 8 del 17 Marzo 2003.



## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*  
*Comitato Regionale per il Territorio*

Art. 27 Zona F3 Verde attrezzato.

La dizione della sottozona F3 va modificata in Verde pubblico attrezzato

Art. 27 Zona F 4 Verde di rispetto.

La dizione verde di rispetto va cambiata in Verde privato.

Alla fine del testo aggiungere la seguente dizione:

"In tale sottozona è previsto un indice fondiario di intervento pari 0,001 mc/mq per la realizzazione di eventuali strutture di ricovero attrezzi."

Art. 27 Zona F5 Verde protettivo di rispetto.

Il testo di tale sottozona va eliminato. La disciplina delle aree ricadenti nel vincolo cimiteriale e nel vincolo degli impianti tecnologici è riportata nell'art. 32

Art. 28 Insediamenti turistici

Aggiungere dopo la dizione H max = 10,50 ml., la dizione "Lotto minimo mq 2000"

Art. 30 Aree destinate alla viabilità

Eliminare dalla dizione del testo: "pari a ml 50,00 per lato a partire dall'asse stradale"

Art 32 Zone vincolate - Per una migliore interpretazione e riferimento alle disposizioni di legge vigenti l'intero testo del capitolo deve essere sostituito con la seguente dizione.

Art. 32

### FASCE DI RISPETTO E ZONE VINCOLATE

*Riguardano aree aventi già una propria destinazione d'uso e relativa normativa, per le quali, secondo la natura del vincolo a cui sono sottoposte, valgono le disposizioni di cui ai seguenti punti. La superficie relativa alle aree di rispetto potrà essere computata come area edificabile e concorrere agli effetti del calcolo della cubatura*



## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

secondo quanto previsto dalla normativa corrispondente alle rispettive zone su cui è imposto il suddetto rispetto.

Le aree sottoposte a vincolo di rispetto si dividono nelle seguenti categorie:

**Vincolo paesaggistico** – Qualsiasi intervento riguardante le aree soggette a tale vincolo ai sensi delle leggi 29.6.1939, n.1497 e 8.8.1985, n.431 è subordinato al rispetto delle previsioni e della normativa contenuta nel P.T.P. n. 10 approvato con L.R. 24/98 e successive modifiche.

**Fascia di rispetto cimiteriale** – Le aree delle zone cimiteriali e delle relative fasce di rispetto sono soggette alla disciplina stabilita dall'art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni. Nelle fasce di rispetto è consentita soltanto la realizzazione di parcheggi e piccoli manufatti, a carattere provvisorio, per la vendita di fiori ed oggetto per il culto e l'onoranza dei defunti. In tale area non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di quelle esistenti, ma sono consentite opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come previsto dall'art.31 della L. 457/78.

**Fascia di rispetto stradale** – Salvo diverse indicazioni normative o grafiche del P.R.G., le distanze minime da osservarsi nelle edificazioni fuori del perimetro dei centri abitati o delle previsioni zonizzative del P.R.G., sono quelle stabilite dal D.P.R. 16.12.1992, n.495 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992, n.285) – modificato ed integrato con D.P.R. 26 aprile 1993, n.147.

Sono altresì ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde e, ove occorra, aree da destinare a parcheggio.

E' altresì consentita, a titolo provvisorio e mediante apposita convenzione, l'installazione di impianti per il rifornimento del carburante ad una reciproca distanza non inferiore a ml. 500.

In tali aree di rispetto non sono ammessi ampliamenti degli edifici esistenti, ma solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, così come previsto dall'art.31 della L. 457/78.



## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

*Fascia di rispetto di elettrodotti ed acquedotti – In tali aree non sono ammesse nuove costruzioni anche se a carattere provvisorio, salvo i manufatti necessari all'esercizio dell'impianto. Nella edificazione delle varie zone devono essere rispettate, salvo norme specifiche più restrittive, le seguenti distanze minime:*

*dagli acquedotti e metanodotti = mt. 10,00 dall'asse;*

*dagli elettrodotti = mt. 15,00 dall'asse.*

*Per la disciplina della costruzione ad esercizio delle linee elettriche esterne vale quanto previsto dal regolamento di esecuzione della legge 13.12.1964, n.1341 approvato con D.P.R. 21.6.1968, n.1062.*

*Vincolo idrogeologico – Fino a quando la Regione non provvederà ai sensi dell'art.69 del D.P.R. n.616/77 ad una nuova perimetrazione e normativa delle aree interessate dal presente vincolo, in esse si applicano le prescrizioni di cui al R.D.L. n.3267/1923.*

*Pertanto, ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico e dell'assetto morfologico del territorio comunale, ogni forma di costruzione e di trasformazione del suolo, ove consentita dalla normativa di piano, dovrà essere sottoposta alla preventiva autorizzazione da parte dei settori regionali competenti sulla base della L. 64/74.*

*Fascia di rispetto per impianti di depurazione – Le aree circostanti gli impianti di depurazione costituiscono zone di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità secondo quanto prescritto dalle norme tecniche generali emanate dal Ministero LL.PP. con delibera 4.2.1977 (alleg.4) in attuazione dell'art. 2 della L. 10.5.1976. n. 319."*

*Per quanto attiene alle osservazioni presentate entro i termini di legge previsti e controdedotte dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione Consiliare n. 20 del 8.6.1999, si concorda con quanto contenuto nella deliberazione richiamata.*



## REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
*Direzione Regionale Territorio e Urbanistica*  
*Comitato Regionale per il Territorio*

Tutto ciò premesso e considerato questo Comitato è del

### P A R E R E

Che il progetto di Piano Regolatore Generale adottato dall'Amministrazione Comunale di Prossedi con deliberazione consiliare n.16 del 16.6.1998 sia meritevole d'approvazione con le modifiche ed integrazioni riportate nelle precedenti considerazioni da introdursi d'ufficio ai sensi di quanto previsto dall'art 3 della legge 765/67.

F.to Il Segretario del C.R.p.T.  
(arch. Lucio Zoppini)

F.to Il Vice Presidente del C.R.p.T.  
(arch. Antonino Bianco)

